

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"MEDIOBANCA 2005-2015 MULTICALLABLE STEP-UP "**

**(Codice ISIN IT0003877278)**

**Art. 1 – IMPORTO E TITOLI**

Il prestito obbligazionario "MEDIOBANCA MULTICALLABLE STEP-UP 29.07.2015" di nominali massimi Euro 250.000.000 è costituito da un numero massimo di 250.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna non frazionabile, rappresentate da titoli al portatore.

Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE**

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale) e cioè al prezzo di Euro 1.000 per obbligazione.

**Art. 3 – DATA DI GODIMENTO**

Il prestito ha godimento 29 luglio 2005.

**Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E DI RIMBORSO**

Il prestito obbligazionario, della durata di dieci anni, è emesso in data 29 luglio 2005 e scadrà il 29 luglio 2015, fatta salva la facoltà per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni alle date e secondo le modalità di cui al successivo articolo 10.

**Art. 5 - INTERESSI**

Dalla data di emissione, le obbligazioni fruttano, sul valore nominale e a condizione che non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, interessi ("Interessi") calcolati ad un tasso annuo lordo pari al:

- 2,10% per il periodo dal 29 luglio 2005 al 29 luglio 2006;
- 2,20% per il periodo dal 29 luglio 2006 al 29 luglio 2007;
- 2,30% per il periodo dal 29 luglio 2007 al 29 luglio 2008;
- 2,40% per il periodo dal 29 luglio 2008 al 29 luglio 2009;
- 2,50% per il periodo dal 29 luglio 2009 al 29 luglio 2010;
- 3,00% per il periodo dal 29 luglio 2010 al 29 luglio 2011;
- 3,20% per il periodo dal 29 luglio 2011 al 29 luglio 2012;
- 3,40% per il periodo dal 29 luglio 2012 al 29 luglio 2013;
- 3,50% per il periodo dal 29 luglio 2013 al 29 luglio 2014;
- 3,60% per il periodo dal 29 luglio 2014 al 29 luglio 2015.

Gli Interessi (divisore 30/360, Unadjusted basis <sup>(1)</sup>), soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 7, saranno pagabili senza deduzione di spese, in rate posticipate il 29 luglio di ogni anno a partire dal 29 luglio 2006 fino al 29 luglio 2015.

**Art. 6 – RIMBORSO**

Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 29 luglio 2015 o alle date previste per l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato secondo le modalità previste all'articolo 10 per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (100% del valore nominale) e senza

alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

**Art. 7 – REGIME FISCALE**

Redditi di capitale: agli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi è applicabile: 1) se percepiti da soggetti residenti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%; 2) se percepiti da soggetti non residenti la ritenuta del 12,50% (D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239).

Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del citato D.Lgs 239/1996.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67 1° comma lett. c-ter del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni realizzate da soggetti residenti sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5 – 6 e 7 del D.Lgs 461/97. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Paesi con i quali esiste una convenzione ed è previsto lo scambio di informazioni.

**Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Ai fini del pagamento degli Interessi e del rimborso del capitale si farà riferimento alla convenzione "Modified Following Business Day Convention" <sup>(2)</sup>.

**Art. 9 - TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Art. 10 – RIMBORSO ANTICIPATO**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato del prestito dandone comunicazione agli obbligazionisti mediante avviso da pubblicare su un quotidiano economico a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima della data del rimborso anticipato che potrà avvenire il 29 luglio di ogni anno a partire dal 29 luglio 2010 e fino al 29 luglio 2014. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del prestito, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

Dalla data di rimborso anticipato le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

**Art. 11 – QUOTAZIONE**

E' prevista la quotazione presso il sistema di Scambio Organizzato Euro TLX®.

**Art. 11 - Agente di Calcolo**

L'Agente per il Calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.

**Art. 12 - VARIE**

Tutte le comunicazioni di Mediobanca S.p.A. agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e Mediobanca S.p.A. sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano.

(1) *Unadjusted Basis*: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il calcolo degli interessi invece verrà fatto senza posticipare il periodo di riferimento.

(2) *Modified Following Business Day Convention*: qualora una data di pagamento degli interessi o una data di rimborso del capitale dovesse coincidere con un giorno di chiusura della Borsa, incluso il caso di giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo in cui la Borsa sia aperta, se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento.